Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Torino, 07.01.2021

Ai signori Clienti
Loro Sedi

Oggetto: legge di bilancio 2021 – Legge 178 del 30.12.2020

È stata pubblicata sul S.O. n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 contenente *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*.

Divieto di licenziamento (commi 309-311)

L'art. 1, commi 309-311, della Legge di Bilancio 2021 prevede l'estensione del divieto di licenziamento, già in vigore dal 17 marzo 2020, anche per il periodo dal 31 gennaio al **31 marzo 2021**.

Questo anche nell'ipotesi, precedentemente contemplata, di aver completamente utilizzato le ulteriori settimane di cassa integrazione messe a disposizione dalla legge di bilancio 2021.

Periodi di trattamenti di integrazione salariale covid-19 (commi 299 - 305 e 312 - 314)

È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO (cassa integrazione ordinaria), Assegno ordinario e CIGD (cassa integrazione in deroga), a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per una durata massima di 12 settimane**.

Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo:

- tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
- tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di CIGD

Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione (comma 8)

L'articolo 1, comma 8 della Legge di Bilancio 2021 dispone la stabilizzazione dell'ulteriore detrazione originariamente prevista, per il solo secondo semestre 2020.

Si tratta della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo annuo superiore a euro 28.00 e fino a euro 40.000, che, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi.

Incentivo all'occupazione giovanile – UNDER 36 (commi 10-15)

Ferma restando l'autorizzazione della Commissione Europea, al fine di incentivare l'occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022 è prevista l'estensione dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017,

- nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro,
- per un periodo massimo di 36 mesi
- nel limite massimo di 6.000 euro annui

L'incentivo è riconosciuto ai lavoratori che, alla data di assunzione o, si presume, di trasformazione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Esonero contributivo per l'assunzione di donne (commi 16-19)

In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, è possibile beneficiare:

- in relazione alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022),
- dell'esonero contributivo (cd. Legge "Fornero"), attualmente previsto in via strutturale solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, nella misura del 100% (anziché 50%) nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni in esame devono comportare un incremento occupazionale netto per l'azienda.

Il beneficio:

- si applica ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;

è riconosciuto per:

- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato;
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;

Inoltre, le candidate teoricamente interessate, devono possedere particolari requisiti in termini di età anagrafica ed essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi riducibile a 6 in particolati condizioni.

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Congedo di paternità obbligatorio (commi 25 e 363-364)

Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale, a favore del padre lavoratore dipendente è:

- prorogato anche per l'anno 2021, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021,
- è aumentato dagli attuali 7 giorni a 10 giorni

Contratti a termine: proroga o rinnovo acausali (comma 279)

Fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, fino al **31 marzo 2021** è stata introdotta la possibilità per i datori di lavoro della proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato:

- senza indicazione delle causali giustificative (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria),
- per un periodo massimo di 12 mesi (quindi anche oltre la fine dell'anno 2021) e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo),
- tramite sottoscrizione del contratto non successiva al 31 marzo 2021

Di conseguenza, i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021.

Sarà possibile inoltre derogare:

- sul numero massimo di proroghe
- sul rispetto dei "periodi cuscinetto" (c.d. "stop & go" di 10 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi ovvero 20 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi).

Esonero contributivo alternativo al trattamento di integrazione salariale (commi 306 - 308)

Confermato l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Nello specifico, viene previsto che i datori di lavoro in questione possano beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile

Assegno di natalità (comma 362)

Viene esteso anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 l'assegno di natalità.

Tale importo, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2021:

- è erogato direttamente dall'INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato);
- non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
- è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'importo dell'assegno è pari a:

- 1.920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- 960 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

Sostegno alle madri con figli disabili (commi 365-366)

Viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a carico.

Per beneficiare del suddetto contributo, la disabilità deve essere riconosciuta in misura non

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

inferiore al 60%.
I criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo saranno definiti dal Ministero del Lavoro con apposito decreto.

Cordiali saluti.

Studio Carlassara

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Torino, 07.01.2021

Ai signori Clienti
Loro Sedi

Oggetto: legge di bilancio 2021 – Legge 178 del 30.12.2020

È stata pubblicata sul S.O. n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 contenente *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*.

Divieto di licenziamento (commi 309-311)

L'art. 1, commi 309-311, della Legge di Bilancio 2021 prevede l'estensione del divieto di licenziamento, già in vigore dal 17 marzo 2020, anche per il periodo dal 31 gennaio al **31 marzo 2021**.

Questo anche nell'ipotesi, precedentemente contemplata, di aver completamente utilizzato le ulteriori settimane di cassa integrazione messe a disposizione dalla legge di bilancio 2021.

Periodi di trattamenti di integrazione salariale covid-19 (commi 299 - 305 e 312 - 314)

È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO (cassa integrazione ordinaria), Assegno ordinario e CIGD (cassa integrazione in deroga), a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per una durata massima di 12 settimane**.

Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo:

- tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
- tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di CIGD

Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione (comma 8)

L'articolo 1, comma 8 della Legge di Bilancio 2021 dispone la stabilizzazione dell'ulteriore detrazione originariamente prevista, per il solo secondo semestre 2020.

Si tratta della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo annuo superiore a euro 28.00 e fino a euro 40.000, che, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi.

Incentivo all'occupazione giovanile – UNDER 36 (commi 10-15)

Ferma restando l'autorizzazione della Commissione Europea, al fine di incentivare l'occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022 è prevista l'estensione dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017,

- nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro,
- per un periodo massimo di 36 mesi
- nel limite massimo di 6.000 euro annui

L'incentivo è riconosciuto ai lavoratori che, alla data di assunzione o, si presume, di trasformazione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Esonero contributivo per l'assunzione di donne (commi 16-19)

In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, è possibile beneficiare:

- in relazione alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022),
- dell'esonero contributivo (cd. Legge "Fornero"), attualmente previsto in via strutturale solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, nella misura del 100% (anziché 50%) nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni in esame devono comportare un incremento occupazionale netto per l'azienda.

Il beneficio:

- si applica ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;

è riconosciuto per:

- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato;
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;

Inoltre, le candidate teoricamente interessate, devono possedere particolari requisiti in termini di età anagrafica ed essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi riducibile a 6 in particolati condizioni.

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Congedo di paternità obbligatorio (commi 25 e 363-364)

Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale, a favore del padre lavoratore dipendente è:

- prorogato anche per l'anno 2021, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021,
- è aumentato dagli attuali 7 giorni a 10 giorni

Contratti a termine: proroga o rinnovo acausali (comma 279)

Fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, fino al **31 marzo 2021** è stata introdotta la possibilità per i datori di lavoro della proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato:

- senza indicazione delle causali giustificative (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria),
- per un periodo massimo di 12 mesi (quindi anche oltre la fine dell'anno 2021) e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo),
- tramite sottoscrizione del contratto non successiva al 31 marzo 2021

Di conseguenza, i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021.

Sarà possibile inoltre derogare:

- sul numero massimo di proroghe
- sul rispetto dei "periodi cuscinetto" (c.d. "stop & go" di 10 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi ovvero 20 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi).

Esonero contributivo alternativo al trattamento di integrazione salariale (commi 306 - 308)

Confermato l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Nello specifico, viene previsto che i datori di lavoro in questione possano beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile

Assegno di natalità (comma 362)

Viene esteso anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 l'assegno di natalità.

Tale importo, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2021:

- è erogato direttamente dall'INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato);
- non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
- è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'importo dell'assegno è pari a:

- 1.920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- 960 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

Sostegno alle madri con figli disabili (commi 365-366)

Viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a carico.

Per beneficiare del suddetto contributo, la disabilità deve essere riconosciuta in misura non

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

inferiore al 60%.
I criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo saranno definiti dal Ministero del Lavoro con apposito decreto.

Cordiali saluti.

Studio Carlassara

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Torino, 07.01.2021

Ai signori Clienti
Loro Sedi

Oggetto: legge di bilancio 2021 – Legge 178 del 30.12.2020

È stata pubblicata sul S.O. n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 contenente *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*.

Divieto di licenziamento (commi 309-311)

L'art. 1, commi 309-311, della Legge di Bilancio 2021 prevede l'estensione del divieto di licenziamento, già in vigore dal 17 marzo 2020, anche per il periodo dal 31 gennaio al **31 marzo 2021**.

Questo anche nell'ipotesi, precedentemente contemplata, di aver completamente utilizzato le ulteriori settimane di cassa integrazione messe a disposizione dalla legge di bilancio 2021.

Periodi di trattamenti di integrazione salariale covid-19 (commi 299 - 305 e 312 - 314)

È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO (cassa integrazione ordinaria), Assegno ordinario e CIGD (cassa integrazione in deroga), a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per una durata massima di 12 settimane**.

Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo:

- tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
- tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di CIGD

Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione (comma 8)

L'articolo 1, comma 8 della Legge di Bilancio 2021 dispone la stabilizzazione dell'ulteriore detrazione originariamente prevista, per il solo secondo semestre 2020.

Si tratta della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo annuo superiore a euro 28.00 e fino a euro 40.000, che, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi.

Incentivo all'occupazione giovanile – UNDER 36 (commi 10-15)

Ferma restando l'autorizzazione della Commissione Europea, al fine di incentivare l'occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022 è prevista l'estensione dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017,

- nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro,
- per un periodo massimo di 36 mesi
- nel limite massimo di 6.000 euro annui

L'incentivo è riconosciuto ai lavoratori che, alla data di assunzione o, si presume, di trasformazione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Esonero contributivo per l'assunzione di donne (commi 16-19)

In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, è possibile beneficiare:

- in relazione alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022),
- dell'esonero contributivo (cd. Legge "Fornero"), attualmente previsto in via strutturale solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, nella misura del 100% (anziché 50%) nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni in esame devono comportare un incremento occupazionale netto per l'azienda.

Il beneficio:

- si applica ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;

è riconosciuto per:

- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato;
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;

Inoltre, le candidate teoricamente interessate, devono possedere particolari requisiti in termini di età anagrafica ed essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi riducibile a 6 in particolati condizioni.

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Congedo di paternità obbligatorio (commi 25 e 363-364)

Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale, a favore del padre lavoratore dipendente è:

- prorogato anche per l'anno 2021, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021,
- è aumentato dagli attuali 7 giorni a 10 giorni

Contratti a termine: proroga o rinnovo acausali (comma 279)

Fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, fino al **31 marzo 2021** è stata introdotta la possibilità per i datori di lavoro della proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato:

- senza indicazione delle causali giustificative (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria),
- per un periodo massimo di 12 mesi (quindi anche oltre la fine dell'anno 2021) e per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo),
- tramite sottoscrizione del contratto non successiva al 31 marzo 2021

Di conseguenza, i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021.

Sarà possibile inoltre derogare:

- sul numero massimo di proroghe
- sul rispetto dei "periodi cuscinetto" (c.d. "stop & go" di 10 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi ovvero 20 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi).

Esonero contributivo alternativo al trattamento di integrazione salariale (commi 306 - 308)

Confermato l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Nello specifico, viene previsto che i datori di lavoro in questione possano beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile

Assegno di natalità (comma 362)

Viene esteso anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 l'assegno di natalità.

Tale importo, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2021:

- è erogato direttamente dall'INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato);
- non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
- è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'importo dell'assegno è pari a:

- 1.920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- 960 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

Sostegno alle madri con figli disabili (commi 365-366)

Viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a carico.

Per beneficiare del suddetto contributo, la disabilità deve essere riconosciuta in misura non

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

inferiore al 60%.
I criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo saranno definiti dal Ministero del Lavoro con apposito decreto.

Cordiali saluti.

Studio Carlassara